



# COMUNE DI LAVENO MOMBELLO

Provincia di Varese

Via Roma 16/A - C.A.P. 21014 - Tel. 0332 625511 - Fax 0332626042

[www.comune.laveno.va.it](http://www.comune.laveno.va.it)

Codice Fiscale / Partita I.V.A 00213100126

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N° 18 del 31/03/2021

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2021.**

L'anno 2021, addì **trentuno** del mese di **marzo** alle ore **20:30**, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, in seguito ad avvisi scritti di convocazione nei modi e termini prescritti dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 40, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal Sindaco **Dott. Santagostino Luca Carlo Maria** e con l'assistenza del **Vice Segretario Bruno Bresciani**.

**Tenuto conto dei presenti all'appello iniziale, nonché delle successive presenze e assenze, all'inizio della trattazione del presente argomento risultano presenti:**

N.	Cognome e Nome	Presenti
1	Santagostino Luca Carlo Maria	SI
2	Iodice Mario	SI
3	Belfanti Elisabetta	NO
4	Sacchiero Paola	SI
5	Poroli Luca	SI
6	Bardelli Fabio	SI
7	Sonzogni Barbara	SI
8	Bonadiman Francesco	SI
9	Prencis Eduardo	SI
10	Trezzi Andrea	SI
11	Besana Giuliano	SI
12	Bevilacqua Paola Sabrina	SI
13	Anania Francesco	SI

**PRESENTI : 12**

**ASSENTI : 1**

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e, secondo l'ordine del giorno, per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Il dibattito della seduta consiliare è integralmente registrato - a cura del dipendente Paolo Andrea De Antoni - Operatore Amministrativo del Settore Segreteria - ed oggetto di relativo verbale di trascrizione.

Sono presenti i responsabili di settore: Alessandro Alberti, Marisa Lenardon e Viviana Splendori.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 31 marzo 2021

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2021.**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Preso atto che il Sindaco, introduce l'argomento all'ordine del giorno in oggetto ed illustra la proposta di deliberazione in trattazione;

Premesso che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc);
- la predetta Iuc era composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l'imposta municipale propria (Imu);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 29.06.2020, è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (Imu) per le annualità d'imposta a partire dal 2020;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 29.06.2020 sono state approvate le aliquote e la detrazione dell'imposta municipale propria (Imu) per l'annualità 2020 come segue:

- **aliquota di base:** **10,6‰**  
**da applicarsi a tutti gli immobili non espressamente assoggettati a diversa aliquota;**
- **aliquota per gli immobili iscritti o iscrivibili in catasto edilizio urbano nelle categorie catastali: C/1(negozi e botteghe), C/3 (laboratori per arti e mestieri), C/4 (fabbricati e locali per esercizi sportivi senza fine di lucro), nel gruppo catastale D, esclusi i fabbricati classificati nella categoria D/5 (istituti di credito, cambio e assicurazione con finalità di lucro), e nel gruppo catastale B** **9,5‰**
- **aliquota per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP:** **6,0‰**
- **aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati:** **0,0‰**
- **aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale** si cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, convertito in legge 133/1994 **1,0‰**
- **aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze, come definiti dall'art. 13, comma 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 23 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii, limitatamente alle unità immobiliari classificate nella categoria catastale A1, A8 e A9, nonché per l'unità assimilata all'abitazione principale dal regolamento comunale IMU - articolo 10, limitatamente alle unità immobiliari classificate nella categoria catastale A1, A8 e A9, e relative**

pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata: **6,0%**

**Detrazione: Euro 200,00**, per l'abitazione principale, nonché per l'unità assimilata all'abitazione principale dal regolamento comunale imu.

La detrazione si applica anche agli alloggi adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.

Considerato che:

- il comma 748 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura compresa tra zero e 0,6% mentre il successivo comma 749 dispone che per detti immobili, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si applica la detrazione di € 200,00;
- il comma 750 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura compresa tra zero e 0,1%;
- il comma 751 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura compresa tra zero e 0,25% mentre a decorrere dal 1° gennaio 2022 detti fabbricati sono esenti dall'imposta;
- il comma 752 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i terreni agricoli nella misura compresa tra zero e 1,06%;
- il comma 753 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D nella misura compresa tra 0,76% e 1,06%;
- il comma 754 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, nella misura compresa tra zero e 1,06%;
- il comma 755 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i Comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Mef ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08% in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015; i Comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Considerato altresì che:

- il comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone che a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai

commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Mef;

- il comma 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa; la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti previsti dalla legge;
- con la Risoluzione 18 febbraio 2020, n. 1/DF il Ministero ha chiarito che le disposizioni previste dai commi 756 e 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 si applicano a decorrere dall'anno d'imposta 2021;
- ad oggi non è stato emanato il decreto previsto dal comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 né è stata data attuazione a quanto stabilito dal successivo comma 757;

Visto:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- l'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 che ha differito al 31 gennaio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023, termine che verrà differito al 31.03.2021 come da parere favorevole espresso dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 12 gennaio 2021;
- l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno; ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

**Ritenuto** necessario, nell'ambito delle politiche finanziarie di questa Amministrazione tese al mantenimento degli equilibri di bilancio, stabilire le

aliquote da applicare all'imposta in oggetto a decorrere dal corrente anno 2021 mantenendo le differenziazioni e le agevolazioni già in essere nell'anno 2020:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTE IMU
<b>Abitazione principale di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7</b>	Esente
<b>Immobili non espressamente assoggettati a diversa aliquota</b>	<b>10,6%</b>
<b>Abitazione principale, assimilate e relative pertinenze, di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 (*Si applica una detrazione di € 200,00</b>	6,0%
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (fabbricati merce)	0,0%
Fabbricati rurali strumentali	1,0%
Immobili iscritti o iscrivibili in catasto edilizio urbano nelle categorie catastali: C/1(negozi e botteghe), C/3 (laboratori per arti e mestieri), C/4 (fabbricati e locali per esercizi sportivi senza fine di lucro), nel gruppo catastale D, esclusi i fabbricati classificati nella categoria D/5 (istituto di credito, cambio e assicurazione con finalità di lucro), e nel gruppo catastale B	9,5%
Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP (*Si applica una detrazione di € 200,00	6,0%
Terreni agricoli	<u>ESENTI</u>

Terminata la relazione del Sindaco - Presidente;

Preso atto degli interventi dei Consiglieri Comunali, come risultano dalla trascrizione della registrazione della seduta e del relativo verbale;

Non essendovi ulteriori interventi;

**Visto** l'art. 42 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, in merito alla competenza dell'organo deliberante;

**Visto** il vigente Statuto Comunale;

**Visto** l'allegato parere dell'organo di revisione dell'Ente n. 1 del 15.2.2021, reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

**Acquisiti** i seguenti pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49, commi 1 e 147 bis, comma 1 del DL.vo 18.8.2000 n. 267 e s.i. e m., rispettivamente:

- dal Segretario Comunale in assenza del Responsabile del Settore Gestione Entrate, in ordine alla regolarità tecnica,
- dal Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

**Visto** il D.Lgs.vo n° 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

Disposto dal Sindaco - Presidente, di procedere mediante votazione palese per alzata di mano, ed avendo l’esito della stessa, dato il seguente risultato:

voti favorevoli numero 10;

voti contrari numero zero;

astenuti numero 2 - i Consiglieri Comunali: Trezzi Andrea e Besana Giuliano;

su numero 12 presenti,

assenti n. 1 - il Consigliere Comunale: Belfanti Elisabetta;

### D E L I B E R A

- 1. Di approvare, sulla base delle valutazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano, le seguenti aliquote per l’anno 2021, ai fini dell’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU): mantenendo le differenziazioni e le agevolazioni già in essere nell’anno 2020;**

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTE IMU
<b>Abitazione principale di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7</b>	Esente
<b>Immobili non espressamente assoggettati a diversa aliquota</b>	<b>10,6‰</b>
<b>Abitazione principale, assimilate e relative pertinenze, di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 (*Si applica una detrazione di € 200,00</b>	6,0‰
Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (fabbricati merce)	0,0‰
Fabbricati rurali strumentali	1,0‰
Immobili iscritti o iscrivibili in catasto edilizio urbano nelle categorie catastali: C/1(negozi e botteghe), C/3 (laboratori per arti e mestieri), C/4 (fabbricati e locali per esercizi sportivi senza fine di lucro), nel gruppo catastale D, esclusi i fabbricati classificati nella categoria D/5 (istituto di credito, cambio e assicurazione con finalità di lucro), e nel gruppo catastale B	9,5‰
Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP (*Si applica una detrazione di € 200,00	6,0‰

Terreni agricoli	<u>ESENTI</u>
------------------	---------------

2. **Di determinare, per l'anno 2021, la detrazione d'imposta di euro 200,00 per l'abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze**, prevista dall'articolo 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 e ss.mm.ii.

La detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

**La suddetta detrazione si applica anche:**

- **all'unità immobiliare e pertinenze della stessa, assimilata all'abitazione principale dal regolamento comunale IMU , articolo 10, e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9**, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- **agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.**

3. **Di dare atto che:**

- i valori medi venali in comune commercio delle aree edificabili ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) sono quelli stabiliti con delibera della Giunta comunale n. 60 del 13.8.2014.
- i terreni agricoli sono esenti dall'IMU, ai sensi dell'art. 1 comma 13 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, in quanto il Comune di Laveno Mombello è compreso nell'elenco di cui alla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993
- il gettito di imposta derivante dal presente atto e quantificato in via presunta è coerente con le previsioni iscritte nello schema di bilancio 2021-2023 approvato dalla Giunta comunale

4. **Di riservarsi** l'approvazione delle opportune modifiche a seguito dell'eventuale approvazione di norme legislative sopravvenienti;

5. **Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it)**, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2014 n. 214 e ss.mm.ii, come modificato dall'art. 15-*bis* del D.L. n. 34 del 2019 che ha introdotto il comma 15-*ter* nell'art.13 del D.L. n. 201/2011;

6. **Di pubblicare** sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it) la presente deliberazione quale condizione di efficacia della stessa ed applicabile per l'anno a cui si riferisce - e dunque dal 1° gennaio dell'anno medesimo in virtù del richiamato disposto di cui all'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 - a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno;

7. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2021;

Successivamente,  
stante l'urgenza di dare applicazione al presente provvedimento;  
disposto dal Sindaco di procedere mediante votazione palese per alzata di mano, ed  
avendo l'esito della stessa, dato il seguente risultato:  
voti favorevoli numero 10;  
voti contrari numero zero;  
astenuti numero 2 - i Consiglieri Comunali: Trezzi Andrea e Besana Giuliano;  
su numero 12 presenti,  
assenti n. 1 - il Consigliere Comunale: Belfanti Elisabetta;

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

DICHIARA la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,  
comma 4, del Dlgs 267/2000 e s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
Dott. Santagostino Luca Carlo Maria

Il Vice Segretario  
Bruno Bresciani

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.*

---

#### **ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE**

Si attesta e si certifica che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, al registro n. 658/2021, dal 16/04/2021 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi, a tutto il 01/05/2021, e che della medesima viene data comunicazione in elenco ai capigruppo consiglieri ai sensi di legge.

p. IL MESSO COMUNALE  
L'INCARICATO  
Maria Pia Casadei

---

#### **ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA RIPUBBLICAZIONE**

Si attesta e si certifica che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, al registro n. \_\_\_\_\_, dal \_\_\_\_\_ ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi, a tutto il \_\_\_\_\_.

IL MESSO COMUNALE

---

#### **ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

28/05/2021

IL VICE SEGRETARIO  
Bruno Bresciani

---